



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

REGOLAMENTO
PER LA
TOPONOMASTICA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- **Articolo 1** Principi generali..... pag. 4
- **Articolo 2** Organi competenti..... pag. 4

TITOLO II

COMMISSIONE TOponomastICA COMUNALE

- **Articolo 3** Commissione consultiva per la toponomastica e le iscrizioni....pag. 4
Commemorative
- **Articolo 4** Deliberazioni d'urgenza..... pag. 5
- **Articolo 5** Pareri..... pag. 5
- **Articolo 6** Composizione della Commissione..... pag. 5
- **Articolo 7** Durata, nomina, convocazione..... pag. 6
- **Articolo 8** Sede della Commissione..... pag. 6

TITOLO III

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE TOponomastICA

- **Articolo 9** Criteri per la denominazione delle aree di circolazione..... pag. 6
- **Articolo 10** Criteri per la numerazione delle aree di circolazione..... pag. 7
- **Articolo 11** Sottocommissioni..... pag. 7
- **Articolo 12** Attribuzioni nuovi toponimi..... pag. 8
- **Articolo 13** Assegnazione toponimi – variazione e casi particolari..... pag. 8
- **Articolo 14** Iscrizioni commemorative..... pag. 9
- **Articolo 15** Tutela dei toponimi antichi..... pag. 9
- **Articolo 16** Iscrizioni lapidarie..... pag. 9
- **Articolo 17** Competenze dei Servizi Demografici..... pag. 10
Ufficio Toponomastica
- **Articolo 17 bis** Onere della fornitura dei numeri civici..... pag. 10
- **Articolo 18** Denominazione aree di circolazione..... pag. 10
Presentazione delle istanze
- **Articolo 19** Proposte di iscrizione lapidarie..... pag. 11
- **Articolo 20** Autorizzazioni e permessi comunali..... pag. 11
- **Articolo 21** Potere d'iniziativa della Commissione toponomastica..... pag. 11

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- **Articolo 22** Norme di rinvio..... pag. 11
- **Articolo 23** Entrata in vigore..... pag. 12

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina il settore toponomastica comunale, cui fanno capo le competenze dell'art. 10 della legge 24.12.1954 n° 1228 "*Ordinamento dell'Anagrafe e della popolazione residente*" e del capo VII (adempimenti topografici ed ecografici) del D.P.R. 30.5.1989 n° 223 "*Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*".

ART. 2

ORGANI COMPETENTI

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. I provvedimenti concernenti l'attribuzione di numeri civici sono adottati dal Responsabile pro tempore dei Servizi Demografici con proprio atto.

TITOLO II

COMMISSIONE TOPONOMASTICA COMUNALE

ART. 3

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA E LE ISCRIZIONI COMMEMORATIVE

L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative di seguito indicata come Commissione Toponomastica.

Nel provvedimento deliberativo della Giunta Comunale di cui all'art. 2 deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo.

ART. 4

DELIBERAZIONI D'URGENZA

In casi di particolare urgenza, l'Assessore al ramo può chiedere la discussione urgente nella Giunta Comunale su una proposta di deliberazione predisposta dai Servizi Demografici- Ufficio Toponomastica.

ART. 5

PARERI

Nell'espressione dei pareri la Commissione Toponomastica deve tutelare la storia toponomastica di Spotorno e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale. E' compito della Commissione suggerire ed indicare all'Amministrazione comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, e regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi del Comune. Il parere della Commissione sulla materia inerente il presente regolamento prevale su altri espressi eventualmente da altri organi, purché non stabiliti per legge.

ART. 6

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta dai consiglieri comunali componenti la Commissione Consiliare Cultura, da un esperto nominato dal Sindaco e dal Responsabile pro tempore dei Servizi Demografici. Il Segretario della Commissione è nominato dal Responsabile del Servizio di cui in menzione tra i dipendenti in servizio presso i Servizi Demografici. L'esperto deve, per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama, essere esperto in almeno una tra le seguenti materie: di storia e cultura ligure (segnatamente per i periodi dal medioevo ad oggi), di architettura, di topografia spotornese, di glottologia, di musica, di scienze matematiche fisiche e naturali, di diritto, di scienze umane, di archivistica, o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla Commissione.

Non sono membri della Commissione eventuali esperti di argomenti specifici invitati formalmente dal Presidente della Commissione a partecipare a determinate riunioni. Alle riunioni della Commissione sono invitati permanenti il Sindaco e l'Assessore delegato.

ART. 7

DURATA, NOMINA, CONVOCAZIONE

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale. La Commissione è insediata dal Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione sono nominati nella prima seduta, tra i consiglieri comunali.

Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le Commissioni sono convocate dal Presidente, almeno 15 giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. La convocazione deve essere inviata presso il domicilio indicato dai componenti, anche per posta elettronica. In caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa, il Vicepresidente provvede alla convocazione della Commissione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 8

SEDE DELLA COMMISSIONE

La sede della Commissione è presso gli uffici dei Servizi Demografici. La Commissione si avvale delle prestazioni dei Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica e, per quanto necessario, degli altri uffici comunali. I suddetti uffici sono tenuti a prestare la loro opera, per quanto di competenza, ed a presenziare con il loro Responsabile o delegato ai lavori della commissione quando richiesto.

TITOLO III

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE TOponomastica

ART. 9

CRITERI PER LA DENOMINAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Criteri informatori per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a. che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;

- b. che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione;
- c. che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati al Comune ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità spotornese;
- d. non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti.

La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini. Altre deroghe al punto d), che comunque escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate; è possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale. Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, i Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica-, una volta esecutiva la relativa deliberazione informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate dando loro tutti gli elementi per tutti gli adeguamenti del caso.

ART. 10

CRITERI PER LA NUMERAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Le aperture poste sulle aree di circolazione sono contraddistinte da numerazione civica nera.

I criteri per la numerazione civica delle aperture poste nelle aree di circolazione sono:

- a. nelle tipologie via, viale, ecc. le aperture sono contraddistinte da numerazione civica continua, dispari sul lato sinistro, pari sul lato destro;
- b. nelle tipologie piazza, largo, ecc. la numerazione sarà continua.

Quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico.

Art. 11

SOTTOCOMMISSIONI

La Commissione può costituire nel suo seno delle sottocommissioni per casi particolari, per istruzioni pratiche, per studi, per stesura di testi; può incaricare uno dei suoi membri

di svolgere incombenze ben definite, può creare dei gruppi di lavoro senza spese per l'Amministrazione, per svolgere lavori ben definiti di interesse toponomastico spotornese.

ART. 12

ATTRIBUZIONE NUOVI TOPONIMI

La Commissione si pronuncia su:

- a. le richieste generiche di cui all'art. 18 del presente Regolamento, se le ritiene ammissibili, da' incarico ai Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica di reperire idonee aree di circolazione, eventualmente formulando indicazioni in proposito;
- b. l'ammissibilità delle richieste specifiche di cui al predetto art. 18 e sulle proposte dell'Ufficio Toponomastica nell'espletamento del compito di cui al punto a);
- c. la preferenza da accordare fra più toponimi specificamente ammessi o proposti in riferimento ad una stessa area di circolazione e a nomi di nuovi isolati o edifici. La Commissione dovrà prioritariamente esaminare le proposte di toponimo, sia specifiche che generiche, approvate con mozione o risoluzione del Consiglio Comunale.

I toponimi presentati a titolo di richiesta specifica qualora non prescelti, passano fra le richieste generiche e sono trattati alla stessa stregua, inseriti cioè nell'elenco di toponimi idonei per area.

Nei casi di particolare urgenza l'ufficio toponomastica, informato il Presidente della Commissione, può ricorrere nella predisposizione di proposte di deliberazione all'elenco dei toponimi approvati senza destinazione specifica.

La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali, piazze, larghi etc.) è riservata ai Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica. Per ogni toponimo approvato deve essere indicato il luogo o area di circolazione.

ART. 13

ASSEGNAZIONE TOPONIMI - VARIAZIONE E CASI PARTICOLARI

Il parere della Commissione in materia di toponomastica è obbligatorio ed è dato di norma a maggioranza. Il parere deve essere unanime:

- per l'assegnazione di toponimi di nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- per cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
- per denominazioni rispetto alle quali l'ufficio toponomastica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia, di ortografia o di comprensione;
- per casi di quasi-omonimia con altre denominazioni esistenti.

ART. 14

ISCRIZIONI COMMEMORATIVE

In tutti i casi in cui la Commissione, pur non avendo accolto la richiesta di denominazione di aree, si esprime nel senso di ritenere opportuna l'apposizione di una iscrizione commemorativa, ferma restando la procedura di cui all'art. 16, i Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica ne dà comunicazione agli interessati, rendendo loro noto, per estratto, il verbale che reca il predetto parere. Il fatto che la Commissione ritenga più opportuna una lapide non obbliga l'Amministrazione a sostenere le spese. Anche in materia di iscrizioni commemorative, nei casi di cui all'art. 16, il parere della Commissione è obbligatorio. Esso peraltro è vincolante unicamente per quanto attiene al testo delle iscrizioni medesime.

ART. 15

TUTELA DEI TOponimi ANTICHI

Il parere della Commissione per la Toponomastica è obbligatorio anche in merito alla tutela dei toponimi dei luoghi, rispetto ai quali la commissione si attiene ai toponimi antichi, e della toponomastica orale, sulla base sia di prove documentarie che testimoniali; a tale scopo le denominazioni delle aree di nuova edificazione, ancorché private, dovranno essere sottoposte al parere della Commissione.

ART. 16

ISCRIZIONI LAPIDARIE

La competenza di cui all'art. 14 della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative, per quanto attiene a queste ultime, si riferisce per materia specificamente a:

- iscrizioni lapidarie da apporre a iniziativa di privati, o di Enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;
- iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune.

La predetta competenza non si limita all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali sulla scorta di quanto riferisce in proposito i Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica.

ART. 17

COMPETENZE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO TOPONOMASTICA

I Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica deve garantire il collegamento fra la Commissione, gli altri organi comunali e uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto ad inviare copia degli stessi all'ufficio predetto.

Art. 17-bis -

ONERE DELLA FORNITURA DEI NUMERI CIVICI

Il Comune di Spotorno si assume l'onere della prima fornitura e dell'assegnazione a titolo gratuito delle targhette standard per i numeri civici a tutti i proprietari di immobili, sia in caso di prima assegnazione (nuove costruzioni) sia in caso di riorganizzazione o sostituzione di targhette esistenti disposta dall'Amministrazione per motivi di decoro urbano o uniformità.

Le targhette di cui al comma 1 saranno fornite in ceramica (o altro materiale uniforme deliberato dalla Giunta Comunale) con le caratteristiche tecniche stabilite dai Servizi Demografici - Ufficio Toponomastica.

Restano a carico del proprietario dell'immobile:

- L'onere per la successiva manutenzione, riparazione o sostituzione delle targhette in caso di danneggiamento, smarrimento o usura non imputabile al Comune.
- L'onere e la responsabilità dell'apposizione (installazione) della targhetta sul fabbricato, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche fornite dal Settore competente.

ART. 18

DENOMINAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione Toponomastica, Consiglieri Comunali, Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati e almeno 50 cittadini. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presenti i criteri di cui all'art. 9. La commissione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

ART. 19

PROPOSTE DI ISCRIZIONI LAPIDARIE

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici, alla Sovrintendenza ai Monumenti e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettati della Commissione per quanto attiene al testo.

ART. 20

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI COMUNALI

In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

ART. 21

POTERE D'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici particolari la stessa ha facoltà di raccomandare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

ART. 23

ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio nei modi e nei termini di legge.